MODIFICHE ALLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, IN MATERIA DI TIPI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI

Art. 1

Disposizioni in materia di tipi di contratto di locazione di immobili

Dopo l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis (Tipi di contratto). - 1. La convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all'articolo 2, comma 3, nonche' dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. 2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili. 3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2".

Versione in vigore dal 29 gennaio 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di tipi di contratto di locazione di immobili
Estremi	Legge 8 gennaio 2002, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-9-dicembre-1998-n-431-in-materia-di-tipi-di/art-1-disposizioni-in-materia-di-tipi-di-contratto-di-locazione-di-immobili

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it